

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### ILL.MO TRIBUNALE DEL LAVORO DI FERMO

#### RICORSO EX ART. 414 CPC

#### CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

##### Oggetto: Comparto scuola

**PER: Sig. MASCITTI DANILO** (MSCDNL77A13G920I) nato a Porto San Giorgio il 13.01.1977 e residente a Porto Sant'Elpidio in Via Pescolla 14/D, rappresentato e difeso come da mandato cartaceo allegato in calce al presente ricorso introduttivo, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec [solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it](mailto:solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it) e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

#### CONTRO

**Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Ufficio Scolastico Regionale per le Marche** (C.F.80007610423) con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Ambito Territoriale per la Provincia di Ascoli Piceno** (C.F.80004730448), con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

\*\*\*

#### Per la declaratoria

**del diritto del ricorrente, in quanto Laureato con 24 CFU, di essere riconosciuto abilitato all'insegnamento e, per lo effetto, di essere inserito nelle Nuove Prime Fasce delle GPS di Ascoli Piceno, ove occorra, previa disapplicazione delle Graduatorie e dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 (doc. 1 e 2).**

\*\*\*

Tanto premesso, il docente ricorre per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### FATTO

1. Il ricorrente ha conseguito il titolo di Laurea oltre 24 CFU (**doc.3**) ed è ammesso ad insegnare le classi di concorso di proprio interesse, ai sensi del DPR n. 19/2016 (**doc.4**) e Dm n. 259/2017 (**doc.5**) e chiede l'inserimento nelle Nuova Prima Fascia delle GPS di Ascoli Piceno (**doc.1**).
2. La posizione del ricorrente, attualmente iscritto nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Ascoli Piceno (**doc.6**), è riepilogata nella tabella in basso riportata:

COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DI CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI ACCESSO	CLASSE DI CONCORSO	PROVINCIA DI ISCRIZIONE NELLE GRADUATORIE	PROVINCIA IN CUI SI CHIEDE L'INSERIMENTO NELLA NUOVA PRIMA FASCIA DELLE GPS
<b>MASCITTI DANILO</b>	Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso Università degli Studi di Macerata, in data 16.10.2002, 24 CFU conseguiti presso Accademia di Belle Arti Fidia, in data 19.03.2019	A046	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno

3. L' odierno ricorrente, che attualmente svolge servizio in qualità di docente presso l'Istituto Prof. Industria e Artigianato "O. Ricci" di Fermo-avente sede in Fermo, con contratto a tempo determinato (**doc. 9**) rivendica il fatto che, in ragione della Laurea con 24 CFU, che i suoi titoli debbano essere considerati abilitanti all'insegnamento, e, dunque, debbano permettere l'inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati, quali sono le Nuove Prime Fasce delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).
4. Al contrario, il Ministero dell'Istruzione non considera ingiustamente la Laurea oltre i 24 CFU, requisiti validi ai fini del riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento, e, dunque, validi ai fini dell'inserimento nelle ambite graduatorie: Nuova Prima Fascia delle GPS.



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

5. Fattispecie analoga a quella odierna – concernente l’inserimento del ricorrente, in quanto docente Laureato con 24 CFU, - è già stata scrutinata dalla giurisprudenza di merito, la quale ha accertato il valore abilitante della Laurea oltre i 24 Crediti Formativi Universitari c.d. CFU (*ex plurimis*, **Trib. Lav. Roma Sent. n. 2823/2019; Trib. Lav. Cassino Sent. n. 152/2019**).
6. Per tali ragioni, il docente, sulla base dei precedenti giurisprudenziali di segno favorevole, ricorre per le seguenti ragioni di diritto.

### MOTIVI

#### I

#### SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

- 1.1. Per quanto concerne la giurisdizione, è noto come la domanda vada sottoposta al vaglio del Giudice Ordinario.
- 1.2. Sul punto, invero, è intervenuto anche il chiarimento delle Sezioni Unite (SS.UU. 15 dicembre 25840/2016), tramite cui è stato affermato il già noto principio della **c.d. doppia tutela** (si veda, *ex plurimis*, Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991).
- 1.3. Al riguardo, si riporta altresì la recente sentenza del **Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230**, che a sua volta richiama la sentenza della **Cassazione a Sezioni Unite n. 21198/2017**, secondo cui: **“la domanda è volta specificamente all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisprudenza va attribuita al giudice ordinario”** (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, sent. n. 6230).
- 1.4. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato hanno statuito che quando oggetto del giudizio, come nel caso di specie, sia **l’accertamento del diritto “nella singola collocazione del docente in una determinata graduatoria,”** questa vada sottoposta al giudice ordinario del quale dunque permane il potere di “disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria” (SS.UU n. 27991/13).



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**1.5.** Le Sezioni Unite, nello specifico, hanno consolidato il predetto principio, ribadendo per l'appunto che (**SS.UU. 15 dicembre 25840/2016**): “se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta **all'accertamento del diritto** del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”.

**1.6.** Per di più, il Consiglio di Stato ha anche ritenuto che: *“il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n.3032 dell'8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi” (Ad. Pl. n. 11 del 2011).*

### II

**VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 107 DEL 2015 - DLGS 59/2017 – L. N. 159/2019 - ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST- VIOLAZIONE DELL' ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.**

**2.1.** Com'è noto, nel nostro ordinamento, una volta abrogate le Scuole di Specializzazione c.d. SISS, il Ministero dell'Istruzione, con la pubblicazione del Dm n. 249/2010 ha istituito i corsi di abilitazione all'insegnamento c.d. TFA (Tirocini Formativi Attivi) e PAS (Percorsi Abilitanti Speciali): i primi erano riservati ai docenti senza servizio, i secondi a chi avesse già maturato il servizio.

**2.2.** Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione non ha mai attivato con cadenza regolare ed annuale i predetti corsi; e ciò non è accaduto per il perseguimento di un preciso scopo preposto, ma per mera ed ingiusta inerzia dello stesso Ministero. La conseguenza è stata dunque che dal 2010 (anno di pubblicazione del Dm n. 249/2010 e di istituzione dei corsi TFA/PAS) ad oggi, sono stati attivati appena due cicli di percorsi ordinari.



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**2.3.** Ne è derivato che in Italia, il ricorrente non avrebbe potuto conseguire l'abilitazione all'insegnamento, se questa fosse rimasto ancora legata ai percorsi di abilitazione ordinari, in quanto il Ministero non ha per l'appunto attivato in maniera regolare e cadenzale i predetti corsi accademici.

**2.4.** Il regime delle abilitazioni TFA/PAS è stato pertanto sostituito dai titoli di Laurea oltre i 24 Crediti Formativi Universitari (c.d. CFU), ad opera dell'articolo 5 del D.lgs. 59/2017, il quale, ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento sino ad oggi riservate ai titolari di abilitazioni TFA e PAS, ha sostituito tale ultimo requisito con il possesso della **Laurea oltre i 24 crediti formativi universitari in discipline antropo - psico pedagogiche:**

*“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

*a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo -psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche” (art.5, D.lgs. n. 59/2017).*

Il ricorrente, pertanto, è in possesso del predetto requisito congiunto, ossia del titolo accademico oltre i 24 CFU e di cui sei in ciascuno dei seguenti ambiti disciplinari

- 1) *pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;*
- 2) *antropologia;*
- 2) *psicologia;*
- 4) *metodologie e tecnologie didattiche.*

**2.5.** La predetta scelta del legislatore risponde ad un criterio organizzativo molto più logico e concreto rispetto ai precedenti corsi oramai aboliti e mai più attivati a pieno regime.



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**2.6.** In particolare, il conseguimento della Laurea oltre i 24 CFU avviene mediante il superamento di ordinari e selettivi esami accademici nelle aree di cui al predetto art. 5 del D.lgs. n. 59/2017.

**2.7.** Pertanto, il possesso dei 24 CFU, unitamente al titolo accademico, permette di accedere nella Nuova prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze ed ai piani di reclutamento, al pari dei docenti che senza il predetto titolo abbiano svolto il relativo servizio.

**2.8.** Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione, in piena violazione della predetta norma, non riconosce ingiustamente il valore abilitante, ed impedisce al ricorrente l'inserimento nelle graduatorie (Nuova Prima Fascia delle GPS).

**2.9.** Va invece riconosciuto come il valore abilitante dei predetti titoli poggia sul succitato requisito normativo primario, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito.

**2.10.** In caso contrario, infatti, si affermerebbe un principio illogico ed incostituzionale, nonché in piena violazione del diritto eurounitario, ossia che gli aspiranti docenti italiani, ivi compresi l'odierno ricorrente, sarebbe l'unico nel panorama europeo – e probabilmente mondiale – a non poter conseguire l'abilitazione all'insegnamento e, dunque, ad essere escluso da qualunque forma di reclutamento e formazione stabile.

**2.11.** Nello specifico, in ragione della predetta normativa, si può evincere che se il possesso della Laurea oltre i 24 CFU permette la partecipazione ai concorsi riservati ai docenti, non è dato comprendere perché tali titoli non siano validi per l'accesso nelle graduatorie provinciali dei docenti abilitati.

**2.12.** Un ulteriore profilo che merita di essere evidenziato, inoltre, riguarda l'ammissione ai corsi di specializzazione sul sostegno, a cui possono accedere anche i Laureati con 24 CFU, secondo le disposizioni previste da Dm n. 92/2019 (**doc. 9**).

**2.13.** Per tali ragioni, la violazione della normativa compiuta dal Ministero va ripristinata, tenuto altresì conto dell'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa norma di cui al D.lgs. n. 59/2017.

**2.14.** Un ulteriore profilo che merita di essere evidenziato, inoltre, riguarda l'accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno, a cui possono accedere anche i Laureati con 24 CFU, secondo le disposizioni prevista da Dm n. 92/2019 (**doc. 9**).



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ora, è possibile conseguire i titoli di specializzazione sul sostegno solo se gli aspiranti docenti siano già in possesso dell'abilitazione. Ne deriva che il Ministero dell'Istruzione, nel momento in cui ha inteso estendere l'ammissione ai corsi di specializzazione sul sostegno in favore dei Laureati con 24 CFU, al pari dei docenti con abilitazione TFA/PAS, ha chiaramente riconosciuto il valore abilitante della Laurea oltre 24 CFU, altrimenti, il Ministero dell'Istruzione non avrebbe di certo potuto permettere l'accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno.

La condotta ministeriale, dunque, è manifestamente illogica e contraddice il principio sillogistico secondo cui: i docenti abilitati possono accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno (premessa maggiore), i Laureati con 24 CFU sono ammessi ai corsi di specializzazione per il sostegno (premessa minore), i Laureati con 24 CFU sono abilitati (conclusione).

Un'interpretazione diversa, pertanto si presterebbe a violare il **principio di non contraddizione** e la contestata scelta ministeriale si rivela essere un non senso.

Sul punto, si sono avuti dei pronunciamenti di merito da parte di diversi Giudici del Lavoro, tra cui il Tribunale del Lavoro di Roma, che così ha stabilito: *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di*





# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi ... (omissis) ... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu ...” (Trib. Lav. Roma Sent. n. 2823/2019).*

Negli stessi termini si è anche espressa un'altra parte della giurisprudenza di merito (**cfr. Trib. Lav. Salerno Sent. 549/2020 del 19/05/2020; Trib. Lav. Busto Arsizio Ordinanza 34/20 del 09/01/2020; Trib. Lav Roma Sent. 11502/19 del 19/12/2019 e Sent. 5318/18 del 21/06/2018; Trib. Lav. Siena Sent. 275/19 del 16/12/2019, Sent. 3009/19 del 18/11/2019, Sent. 15/2020 del 22/01/2020, Sent. 211/19 del 20/09/2019 e 178/19 del 15/07/2019; Trib Lav. Parma Ordinanza 3035/19 del 19/11/2019; Trib. Lav. Palermo Ordinanza 42773/19 del 08/11/2019; Trib. Lav. Termini Imerese Ordinanza 18512 del 05/11/2019, Trib. Lav. Monza Sent. 5242/19 del 05/11/2019).**

### III

**ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE**  
**VIOLAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE ART. 1,2,3,4 COST. – VIOLAZIONE**  
**DIRETTIVA COMUNITARIA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL**  
**MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE.**

**3.1.** Nell'ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento la lettura costituzionalmente orientata della norma primaria sopra menzionata, si pone la questione relativa alla legittimità costituzionale di tale norma, la quale impedisce alla parte ricorrente di conseguire l'abilitazione all'insegnamento, con la conseguenza di consolidare il precariato scolastico.

In particolare, il presupposto logico e non solo giuridico per conseguire l'abilitazione all'insegnamento dovrebbe essere quello di accedere ai percorsi abilitanti.

**3.2.** Al contrario, la mancata attivazione dei percorsi di abilitazione e l'assenza del valore abilitante della Laurea oltre 24 CFU rende impossibile conseguire il titolo abilitante all'insegnamento.





# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Tale aspetto non è per nulla irrilevante, infatti, da un lato si assiste alla pretesa, anche comunitaria, di favorire la stabilizzazione del personale docente, ma, d'altro lato, non si creano le condizioni affinché si possa favorire tale tipo di stabilizzazione lavorativa.

La predetta scelta finisce dunque per violare il principio del merito e il diritto al lavoro, inteso non come attribuzione *ex lege* di una posizione lavorativa, ma, quanto meno, come creazione dei presupposti per accedere alla professione stabile.

Ed è dunque per tali ragioni che la disciplina interna si pone in contrasto con la nostra Costituzione, che tutela il diritto al lavoro, nonché tutela il merito e disciplina l'accesso all'impiego pubblico.

In altri termini, nel nostro ordinamento non può vigere il divieto di insegnare in modo stabile, quale conseguenza, invece, generatasi della mancata attivazione dei percorsi abilitanti, l'ultimo dei quali risale al 2014.

**3.3.** Peraltro, la mancata attivazione dei percorsi abilitante consolida il precariato che, invece, la Corte di Giustizia europea, con le note sentenza, ha inteso non legittimare, al fine di prevenire e contrastare l'abuso dei contratti a termine.

**3.4.** Per tali ragioni, ritenuto che la mancata attivazione dei percorsi abilitante e il mancato riconoscimento del valore abilitante della Laurea oltre i 24 CFU, in assenza di una lettura costituzionalmente orientata, genera, di fatto, l'accesso all'impiego stabile, si chiede che venga disposta la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia europea, per evidente violazione della direttiva comunitaria 70/99CE.

### IV

#### **ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI**

Si chiede di essere autorizzati a procedere alla notificazione tramite pubblici proclami telematici, in quanto non è materialmente possibile notificare il presente atto a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie della presente provincia.

Pertanto, si chiede che la notificazione del presente ricorso avvenga attraverso i pubblici proclami in modalità telematica, ossia mediante la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e, ove occorra, dell'Ambito Territoriale Provinciale.

Tanto premesso, il ricorrente



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### CHIEDE

**che Codesto Ill.mo Tribunale Voglia:** in accoglimento del presente ricorso, ove occorra previa disapplicazione degli atti, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di Ascoli Piceno, Nuova Prima Fascia delle GPS, per le classi di concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di essere abilitato all'insegnamento.

Si allega:

1. Gps di Ascoli Piceno I fascia a cui ambisce l'odierno ricorrente;
2. Ordinanza Ministeriale n. 60/2020;
3. Certificati di laurea e 24 CFU;
4. D.P.R. n. 19/2016;
5. Dm 259/2017;
6. Graduatorie in cui compare l'odierno ricorrente;
7. Dm n. 92/2019;
8. Richieste di inserimento nelle ambite Graduatorie di Prima Fascia;
9. Contratto.

Con condanna alle spese da distrarre in favore dello scrivente procuratore.

Valore indeterminabile - Pubblico Impiego – Cu 259,00 euro.

Salvezze illimitate.

Lecce-Fermo, 20/12/2021

Avv. Sirio Solidoro

